

## Le Circolari della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

**N. 7 del 05.12.2011**

### **Enti Bilaterali e CCNL Studi Professionali**

#### **Profili generali**

Il 29 novembre 2011 è stato siglato il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale degli studi professionali in cui sono contenute diverse novità.

Particolare interesse ha suscitato la parte del CCNL in cui è regolamentata l'iscrizione all'ente bilaterale di settore E.BI.PRO. e il relativo finanziamento.

La quota di iscrizione all'Ente bilaterale è fissata nella misura di 4 euro distribuiti equamente tra datore di lavoro e lavoratore.

Il versamento è dovuto per tutti i lavoratori subordinati compreso i part-time (che versano in misura intera).

L'Ente, al solo fine di "ampliare e parificare" le tutele anche nei riguardi di lavoratori non subordinati, prevede che anche questi ultimi possano comunque aderire all'Ente nella stessa misura sopra indicata.

Il contratto collettivo stabilisce che il datore di lavoro, a partire da 1 ottobre 2011, deve versare un importo pari a 18 euro per dodici mensilità di cui 14 a favore della cassa di assistenza sanitaria CA.DI.PROF. e 4 euro a favore dell'Ente Bilaterale Nazionale.

A partire dal 1 settembre 2013 l'importo complessivo sale a 19 euro di cui 15 alla CA.DI PROF. e 4 euro all'Ente bilaterale Nazionale.

Le parti si sono date atto che nel computo degli aumenti del contratto si è tenuto conto della obbligatorietà dei contributi a favore degli Enti sopra richiamati.

In base a quanto stabilito dal contratto collettivo, il datore di lavoro che ometta di effettuare il versamento deve corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione, non assorbibile, di importo pari a 22 euro a partire dal 1 ottobre 2011, e 23 euro a partire dal 1 settembre 2013, facendosi carico comunque delle prestazioni e dei servizi previsti dal sistema della bilateralità.

Nella "dichiarazione congiunta" presente nel nuovo CCNL, le parti contraenti riconoscono l'importanza che il Welfare negoziale riveste nella modernizzazione delle relazioni sindacali e di lavoro del settore e nel prendere atto delle posizioni ministeriali in materia, precisano che i trattamenti previsti dalla bilateralità sono obbligatori per tutti i datori di lavoro che applicano il CCNL degli studi professionali e formano parte integrante del sistema delle tutele economiche e normative concesse ai lavoratori.

#### **Posizione ministeriale**

Il Ministero del Lavoro con la circolare n. 43 del 15 dicembre 2010 ha avuto modo di esprimere la propria posizione in ordine alla riconduzione del versamento contributivo in favore dell'ente bilaterale alla parte economico/normativa ovvero alla parte obbligatoria del contratto collettivo di lavoro.

Sul punto, in via generale il Ministero si è più volte pronunciato - a partire dalla circolare n. 4 del 2004, in merito alla interpretazione dell'articolo 10 della legge n. 30 del 2003 (vedi le circolari nn. 40 del 2004 e 30 del 2005, nonché la risposta interpellato del 21 dicembre 2006 prot. 25/SEGR/0007573) - nel senso di ritenere non obbligatoria la iscrizione all'ente bilaterale.

Questa posizione è stata espressa in coerenza con i principi e le disposizioni previste dalla Carta costituzionale in materia di libertà associativa e, segnatamente, di libertà sindacale negativa, nonché con i principi e le regole del diritto comunitario della concorrenza.

Secondo il Ministero è distinta l'ipotesi in cui i contratti collettivi di lavoro, dopo aver definito un sistema bilaterale volto a fornire **“tutele aggiuntive ai prestatori di lavoro”** nell'ottica di un innovativo **welfare negoziale**, dispongano l'obbligatorietà non della iscrizione all'ente bilaterale, quanto del riconoscimento al prestatore di lavoro, per quei datori di lavoro che non vogliono aderire al sistema bilaterale, di analoghe forme di tutela (per esempio una assistenza sanitaria o una previdenza integrativa) anche attraverso una loro quantificazione in termini economici.

È il caso di quei contratti o accordi collettivi che dispongano - come nel settore dell'artigianato - sia la corresponsione a favore dei prestatori di lavoro di taluni importi forfettari sia l'erogazione diretta da parte del datore di lavoro di prestazioni equivalenti quale alternativa al versamento del contributo all'ente bilaterale di riferimento.

In questa diversa ipotesi, l'obbligatorietà della tutela - ovvero del versamento a favore del prestatore di lavoro di una somma forfettaria o anche della erogazione diretta, da parte del datore di lavoro, di prestazioni equivalenti a quella della bilateralità - va, infatti, correttamente riferita **alla** parte economico-normativa del contratto collettivo, avendo efficacia sul contenuto delle situazioni di diritto che regolano il rapporto individuale di lavoro tra l'impresa o studio professionale e ciascuno dei propri dipendenti.

### **Il nuovo CCNL degli Studi professionali**

Alla luce della chiara posizione ministeriale, dunque, il versamento all'E.BI.PRO assume correttamente un ruolo nella parte economico/normativa del contratto **solo ed esclusivamente** laddove l'Ente preveda effettive **“tutele aggiuntive ai prestatori di lavoro”** di sostegno al reddito.

Infatti, solo in presenza di una reale prestazione di sostegno al reddito dei lavoratori del settore professionale si concretizzerebbe un diritto contrattuale del singolo lavoratore cui il datore di lavoro dovrebbe far fronte.

Nell'eventualità in cui l'Ente bilaterale, come sembra emergere dall'organizzazione dell'E.BI.PRO, non abbia ancora stabilito specifiche tutele di sostegno al reddito, indipendentemente dalle previsioni contrattuali, non sussiste alcun obbligo di versamento e conseguentemente la previsione deve ritenersi ancora ancorata nella parte obbligatoria del CCNL.

Infatti, l'Ente bilaterale degli studi professionali afferma che **“fino alla annunciata riforma degli ammortizzatori sociali, E.BI.PRO. adotterà proprie iniziative di sostegno al reddito come previsto dal CCNL dei dipendenti degli studi professionali. La costituzione di un Fondo destinato allo scopo rappresenta una delle sfide principali per un settore solo di recente considerato dal legislatore attraverso l'estensione degli ammortizzatori sociali in deroga”**.

Pertanto, come dichiara lo stesso Ente, in futuro saranno adottate iniziative di sostegno al reddito e, dunque, solo allora il datore di lavoro è tenuto ad adeguarsi.

Peraltro, va ricordato che anche in presenza di specifiche tutele di sostegno al reddito, l'obbligo sorgerebbe solo nell'eventualità in cui il CCNL stabilisca la possibilità per il datore di lavoro di fornire le medesime tutele con strumenti alternativi eventualmente reperibili sul mercato di riferimento.

In conclusione, stante l'attuale organizzazione dell'Ente bilaterale del settore professionale non sembra sussistere alcun obbligo di versamento senza che ciò possa pregiudicare la regolarità economico/previdenziale dello studio professionale.

**Fondazione Studi**

Il Presidente

Rosario De Luca

